

**Repubblica Tunisina**  
**CENTRO D'ARBITRATO INTERNO**  
**ED INTERNAZIONALE "AL-INSAF"**  
**RUE DE LA MOSQUE CITE TAIEB M' HIRI**  
**AL OUINA ROUTE DE LA MARSIA 2045 TUNISI**  
[www.al-insaf.com.tn](http://www.al-insaf.com.tn)



**Decisione n° 01-2006 del 1° aprile 2006, recante istituzione del Tribunale Arbitrale Secondario “Al-Insaf”, competente in arbitrato interno, istituzione equiparabile al Tribunale Cantonale nell’ordinamento giuridico statale in Tunisia.**

Visto lo Statuto del Centro d’Arbitrato Interno ed Internazionale “**Al-Insaf**” pubblicato il 24 maggio 1995;

viste le disposizioni del Codice tunisino d’Arbitrato varato con Legge 26 aprile 1993 n°42-93 sull’organizzazione della procedura d’arbitrato interno ed internazionale ed in particolare gli artt. 2, 13, 19, 33, 7 e 46 dello stesso;

viste le disposizioni del Regolamento delle Procedure Arbitrali e Conciliatorie del Centro “**Al-Insaf**” per l’arbitrato interno (ISBN 9973-9765-0-9), depositato presso le autorità tunisine competenti ai sensi della Legge 24 febbraio 1994 n°36-1994, relativa alla protezione dei diritti d’autore ed in particolare gli artt. 1, 3 e 94 dello stesso;

viste le disposizioni del Codice di Procedura Civile e Commerciale tunisino varato con legge 05 ottobre 1959 n° 130-1959 ed in particolare gli artt. 3, 39, 213, 214, 322 e 330 della stessa, relativi alla competenza giurisdizionale dei Tribunali Cantionali nazionali;

vista la legge 16 maggio 1994 n°56-1994 relativa alla dispensa degli atti dell’arbitrato dagli oneri di registro e dal diritto di bollo.

**Articolo 1:** Si sostituisce la denominazione “**Tribunale d’Arbitrato Al-Insaf**” alla denominazione “**Centro Al-Insaf**” usata nel testo del regolamento delle Procedure Arbitrali e Conciliatorie dell’Arbitrato Interno. Il cambiamento della denominazione non influisce in nessun modo sulla competenza giurisdizionale arbitrale dell’istituzione “**Al-Insaf**” né sulle clausole compromissorie stipulate.

**Articolo 2:** Si decreta la costituzione del **Tribunale Arbitrale Secondario “AL-INSAF”** la cui competenza giurisdizionale consiste nello statuire su qualsiasi controversia civile e commerciale così come ne sono competenti i tribunali cantonali nazionali, e ciò conformemente ai seguenti elementi, salvo le competenze espressamente escluse dalla Legge.

E’ di competenza del **Tribunale Arbitrale Secondario “AL-INSAF”**:

1) statuire in prima ed in ultima istanza su tutte le controversie civili e personali, nonché le controversie relative a beni mobiliari, alle ingiunzioni di pagamento in

sedute a porte chiuse, in uguale misura come i tribunali cantonali ordinari, salvo i casi esclusi con disposizione di legge.

2) Statuire, inoltre, sulle domande di emissione di ingiunzione di pagamento in prima ed in ultima istanza.

3) Statuire, in prima ed in ultima istanza, sulla corresponsione degli assegni alimentari, di mantenimento del genitore da parte del figlio. Questi lodi sono messi ad esecuzione a prescindere dall'avvenuta impugnazione del verdetto pronunciato in primo grado.

4) Statuire in prima o in ultima istanza sulle questioni di entrata in possesso dei beni immobiliari registrati.

5) Statuire sulle domande di accertamenti urgenti a condizione che il Collegio Arbitrale abbia effettivamente esaminato il merito della controversia e a condizione che il Presidente del Tribunale non abbia emesso una pronuncia, a prescindere che il Collegio Arbitrale abbia o meno preso in carico la controversia;

6) Statuire sulle domande di sequestro conservativo, ai sensi dell'art. 322 del Codice di Procedura Civile e Commerciale, a condizione che il Collegio Arbitrale sia stato effettivamente adito sul merito della lite e a condizione che il Presidente del Tribunale non abbia emesso una pronuncia, a prescindere che il Collegio Arbitrale abbia o meno preso in carico la controversia;

7) Statuire sulle domande di sequestro conservativo, ai sensi dell'art. 330 del Codice di Procedura Civile e Commerciale, a condizione che il Collegio Arbitrale abbia effettivamente esaminato il merito della lite e a condizione che il Presidente del Tribunale non abbia emesso una pronuncia, a prescindere che il Collegio Arbitrale abbia o meno preso in carico la controversia;

8) Statuire sulle difficoltà derivanti dall'esecuzione dei lodi pronunciati nel merito, anche se annullati o invalidati in sede di appello;

**Articolo 3:** Tutte le procedure principali di competenza dei tribunali cantonali nazionali tunisini si estendono in uguale misura al **Tribunale Arbitrale Secondario "Al-Insaf"**, salvo disposizione contraria prevista dalla legge.

**Articolo 4:** Tutte le convenzioni stipulate sull'arbitrato, i lodi e le sentenze arbitrali rimangono esenti dagli oneri di registro e dal diritto di bollo.

**Articolo 5:** La nomina di avvocato difensore nei processi arbitrali deferiti al **Tribunale Arbitrale Secondario "Al-Insaf"** rimane una condizione facoltativa.

**Articolo 6:** L'entrata in vigore della presente decisione relativa al deferimento delle domande arbitrali dinanzi al Presidente del **Tribunale Arbitrale Secondario "Al-Insaf"** prende effetto dal 24 maggio 2006.

Tunisi, li 1 aprile 2006

Il Segretario Generale del Centro  
**AMEUR YAHYAOU**